

ACCORDO DI ACCREDITAMENTO
CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE (TRIENNIO 2021-2023)

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di gennaio in Filadelfia

TRA

Il Comune di FILADELFIA con sede in corso Castelmonardo, 94, cod. fiscale n. 00297790792, in seguito denominato "COMUNE", in quest'atto rappresentato dal geom. Francesco Conidi, domiciliato per la carica al medesimo indirizzo, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile l'Area Amministrativa, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, a norma dell'art. 75 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 47 dello Statuto comunale, autorizzato a firmare ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

E

il Centro di Assistenza Fiscale _____,
C.F./P.IVA _____ con sede legale a _____, in via _____
in seguito denominato semplicemente "CAF", autorizzato dall'Agenzia delle Entrate con Provv. N. _____ a svolgere l'attività di assistenza fiscale, iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti al n. _____
eventualmente rappresentato nel presente atto dalla Società di Servizi con esso convenzionata _____ C.F./P.IVA _____ con
sede a _____ in via _____ in seguito denominato "CAF", nella persona del suo legale rappresentante _____ nato/a a _____, il _____, cod. Fiscale _____,

Con la presente scrittura privata, avente forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile e in esecuzione della Determinazione n. _____ in data _____,

PREMESSO CHE:

- il "Comune" è erogatore di prestazioni e servizi di carattere sociale assistenziale non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati a determinate situazioni reddituali;
- il Comune eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'attestazione ISEE;
- in particolare, gli artt. 65 e 66 della Legge 23-12-1998, n. 448, modificati dalla Legge 17-5-1999, n. 144 e l'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 hanno disposto la concessione di assegni sociali a tutela della maternità e di nuclei familiari con almeno tre figli minori, anch'essi subordinati alla sussistenza di determinati requisiti reddituali;
- la Legge 6-8-2013, n. 97, Capo III, all'art. 13, comma 1, ha introdotto - per i soggiornanti di lungo periodo - il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali;

- il Comune, in base al D.M. 25-5-2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dell'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- con il D.P.C.M. 5-12-2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di I.S.E.E., definendo nuovi criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata, stabilendo modalità di calcolo differenziale dell'indicatore ISEE, corrispondenti alla specificità della prestazione richiesta e alle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-2014 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 3, del predetto D.P.C.M., è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- con il D.P.C.M. 5-12-2013, n. 159, dell'art. 11, comma 4, si definiscono, altresì, le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della D.S.U., nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
- ai sensi dell'art. 10, comma 6) del predetto D.P.C.M. 5-12-2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica è presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9-7-1997 n. 241 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. A tal fine l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della D.S.U.;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 4) del D.M. 21-12-2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, e, in caso di delega, ai sensi dell'art. 2, comma 2) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-2014, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- in base all'art. 11 D.M. 31-5-1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- i Comuni, possono, ai sensi dell'art. 18, comma 4) del D.M. 21-12-2000 n. 452, ai fini della determinazione delle fasce di reddito dei cittadini, nonché per gli adempimenti di

cui al precedente punto, avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale di cui alla legge n. 413/91 come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 241/97 e successive modificazioni, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPCM 305 del 21-7-1999, nonché, per quanto concerne più specificamente le provvidenze di cui agli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 15-7-1999, n. 306;

- il D.P.C.M. 5-12-2013, n. 159, all'art. 13 e all'art. 14 prevede una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre minori (art. 65 della legge 23-12-1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (art. 74 del D.L. 26-3-2001, n. 151) che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE;
- le predette soglie e gli importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il Comune di FILADELFIA si avvale della collaborazione dei CAF presenti sul territorio comunale per la gestione del servizio in oggetto, tramite sottoscrizioni di appositi accordi;
- con Determinazione n. del sono stati approvati: la presente bozza di "ACCORDO", l'AVVISO PUBBLICO per l'individuazione dei CAF interessati alla sua sottoscrizione, nonché il modulo di domanda relativo alla "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE";
- con Determinazione n. del è stato approvato l'esito dell'istruttoria delle domande pervenute in risposta all'avviso pubblico ed il relativo elenco dei CAF risultati idonei alla sottoscrizione del presente atto;
- le parti hanno concordato e condiviso i contenuti del presente atto;

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Filadelfia affida al CAF l'attività di assistenza per le funzioni istruttorie e mansioni relative al calcolo e compilazione domande degli Assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori e di maternità dei Comuni, per il periodo di validità dell'accordo.
2. Il CAF deve essere in possesso di un apposito programma informatico per la gestione della compilazione delle pratiche, dotarsi delle risorse necessarie per l'attivazione delle funzioni istruttorie relative agli Assegni ed adottare la modulistica adeguata.
3. Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione e aggiornamento relativo alla normativa che regola le modalità di erogazione degli Assegni, con particolare riferimento al DPCM 21/12/2000 n. 452 e s.m.i. ed alle comunicazioni dell'INPS.

Servizio raccolta e calcolo del diritto relativo alle richieste assegni sociali per il tramite del Comune (maternità e nucleo familiare numeroso)

4. Il "CAF" si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- a) l'accoglienza e l'assistenza ai richiedenti l'assegno di maternità e del nucleo familiare con tre minori, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- b) la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo familiare con tre minori, rilasciandone ricevuta al richiedente;
- c) la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'accesso ai benefici in esame e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS secondo le modalità di cui al punto 5) del presente accordo;
- d) il calcolo necessario al fine di consentire al Comune di determinare la sussistenza del diritto all'assegno di maternità ovvero all'assegno per nucleo familiare;
- e) l'invio al "Comune" delle istanze pervenute al "CAF" corredate dalla ricevuta di avvenuta presentazione dichiarazione (se in fase di scadenza termini per ottenere il beneficio) /attestazione ISEE, dagli esiti dei calcoli effettuati, dalle eventuali relative certificazioni necessarie per la concessione dei benefici;
- f) la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e del nucleo familiare numeroso, per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, la cui trasmissione dovrà avvenire con la prevista periodicità e, ove possibile, in formato elettronico secondo le caratteristiche definite nell'allegato B del D.M. 29-7-1999, o, comunque, su un supporto magnetico e cartaceo, preferibilmente via PEC.

Servizio ISEE – Sportello Informativo

- 5. Il "CAF", provvede anche all'attuazione dei servizi previsti dal D.P.C.M. 5-12-2013, n. 159 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-2014 e s.m.i., in particolare:
 - g) l'accoglienza e l'informazione ai cittadini sulla nuova normativa sull'ISEE (indicata al punto 5) del presente art.);
 - h) se richiesto dal cittadino, l'assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, acquisendo le dichiarazioni rese dai titolari delle prestazioni a carico del Comune ovvero di altre prestazioni erogatrici di servizi sociali;
 - i) la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS, previo controllo dell'identità dei dichiaranti, nonché della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati;
 - j) la stampa della ricevuta di presentazione D.S.U. in duplice copia, di cui una sarà dal medesimo custodita per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni negli appositi archivi da tenersi, anche con sistemi digitali, e l'altra sarà consegnata al dichiarante;
 - k) il rilascio all'utente, in caso di delega al CAF ai sensi dell'art. 2, comma 2) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-2014, dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS;
 - l) la custodia, altresì, nei suoi archivi, per il periodo di cui alla lettera c) la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dai cittadini;
 - m) nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, redatta secondo la normativa vigente e che non sia necessaria la modifica ri-

spetto ai dati inseriti, il CAF utilizzerà la predetta attestazione per il calcolo del diritto alle prestazioni sociali in esame;

Art. 3 - Obblighi e Responsabilità

1. Al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il "CAF" dovrà rendere noto agli interessati, ai sensi e nel rispetto della legge 31-12-1996, n.675, che la dichiarazione e i dati documentati sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune, per il raggiungimento delle finalità previste dal D.P.C.M. 159/2013 e dal presente accordo.
2. Il "CAF" dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività oggetto del presente accordo.
3. Il "CAF" è responsabile del trattamento dei dati personali che vengono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il "CAF" è altresì tenuto a comunicare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, saranno eseguiti controlli a campione volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato richiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Il "CAF" garantisce l'accesso da parte del "Comune" ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
6. Il "CAF" farà pervenire al Comune i giorni e gli orari di apertura al pubblico, organizzati in modo tale da agevolare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto del presente accordo e i predetti dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura e spese del Comune.
7. Il "CAF" stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per tutta la durata dell'accordo nel caso di relative proroghe, per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del presente accordo, la cui copia dovrà essere fornita al momento della sottoscrizione, pena l'esclusione dallo stesso.
8. Il "CAF" dichiara di manlevare il Comune di Filadelfia rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del presente accordo.
9. Il CAF, per tutte le mansioni delegate del presente contratto di accreditamento, si impegna a svolgere in nome e per conto del Comune attività di supporto ed assistenza "con personale altamente professionale".
10. Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso d'intervenute modificazioni:
 - a) copia dell'autorizzazione al funzionamento;
 - b) indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;

- c) indicazione delle eventuali Società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;
 - d) indicazione delle sedi CAF, con indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico.
11. Il CAF può svolgere le funzioni di cui al presente accordo tramite società all'uopo convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune. Le prestazioni assistenziali oggetto delle funzioni sono misure di contrasto della povertà, e pertanto sono dirette a cittadini presumibilmente in disagiate condizioni sociali e culturali, quindi il Centro di Assistenza Fiscale assicurerà che le funzioni di ricevimento e di assistenza ai richiedenti siano organizzate in ambienti e con personale idoneo a fornire supporti a persone in difficoltà e con tempi di attesa contenuti. Il mancato adempimento di tali impegni condiziona il permanere di tale accordo dando facoltà al Comune di procedere a sua discrezione, alla risoluzione;
 12. Il CAF s'impegna inoltre a garantire l'apertura dell'ufficio operativo territoriale per almeno due giorni alla settimana.
 13. Le istanze oggetto del presente accordo e la relativa documentazione devono essere inviate al Comune preferibilmente via PEC entro **8** giorni dal ricevimento delle domande. Tale termine è ridotto a **2** giorni nel caso di prossimità alla scadenza nei termini di legge per la presentazione delle domande.
 14. Il Comune provvede a pubblicizzare le sedi e gli orari di funzionamento del servizio e ad informare la cittadinanza tramite il proprio portale web di tutti i CAF accreditati, impegnandosi a:
 - a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo, e delle sedi del CAF operative a tal fine, aggiornandola in base alle comunicazioni in merito ricevute dai CAF;
 - b) adottare i successivi provvedimenti per la concessione o il diniego dei benefici ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti.
 15. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

Art. 4 - Compensi

1. Il "CAF" si obbliga a garantire la gratuità delle prestazioni rese ai sensi del presente accordo sia nei confronti del cittadino che ne farà richiesta sia nei confronti del Comune convenzionato.
2. Il CAF non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto di accreditamento, né sotto forma di tesseramento (anche gratuito) né sotto forma di qualsivoglia affiliazione o oblazione/elargizione, pena la risoluzione immediata del contratto di accreditamento.

Art. 5 - Validità e Durata

3. Il presente accordo **ha validità per il triennio 2021-2023** e decadrà automaticamente alla scadenza (31-12-2023) oppure in caso di variazioni legislative e potrà essere rinno-

vato previa adozione di provvedimento espresso tra le parti, tre mesi prima della scadenza.

4. È fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo R/R o posta certificata (PEC) entro tre mesi dalla scadenza.
5. Il Comune si riserva di recedere dal contratto di accreditamento nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con il presente contratto.
6. Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, del contratto di convenzione con il CAF sopra citato e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Art. 6 - Registrazione

1. Le spese inerenti l'eventuale registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico del CAF, salvo diversa previsione di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Filadelfia - Il Responsabile del Servizio _____

Per il "CAF" - Il Legale Rappresentante _____